

Allegato "B" atto Rep. n. 54008/11929 Dr. Pietro Barziza

STATUTO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE - DEFINIZIONI

DENOMINAZIONE

Viene costituita fra le società comparenti, con riferimento alle direttive Comunitarie in vigore per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e per i rifiuti di pile ed accumulatori (RPA) ed ai Decreti Legislativi n. 151/2005 e 188/2008 di recepimento di tali direttive, una Società Consortile per Azioni ai sensi dell' art. 2615 ter e 2325 e segg. del Codice Civile , denominata:

"RAECYCLE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, che può essere indicata, anche in atti ufficiali, con la sola sigla **"RAECYCLE S.C.P.A. "**

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Statuto i termini sotto indicati sono da intendersi avere il seguente significato:

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche o AEE: sono le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2002/96/CE, e appartenenti alle categorie merceologiche indicate nel Regolamento;

Pila o Accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenute mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);

Soci: sono i consorziati che hanno costituito la Società sottoscrivendone il

capitale sociale, o che hanno successivamente acquisito azioni societarie.

Convenzionati: sono le Imprese che aderiscono al regolamento della società RAECYCLE convenzionandosi con la società per la gestione dei RAEE, delle pile e degli accumulatori al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall'adempimento dei Decreti Legislativi 151/2005 e 188/2008

Produttore: è il produttore di apparecchiature elettriche, apparecchiature elettroniche, pile ed accumulatori come definiti nel D.Lgs. n. 151/2005 e nel D.Lgs 188/2008;

RAEE dei nuclei domestici: sono i rifiuti derivanti da AEE originati dai nuclei domestici, e quelli di utenti professionali analoghi per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

RAEE degli utenti professionali: sono i rifiuti derivanti da AEE originati da utenti professionali quali attività amministrative, commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo, diversi da quelli di cui al punto precedente;

RPA: Rifiuti di Pile ed Accumulatori come definiti dall'art.183 Comma 1 lettera a del Decreto Legislativo 152/2006;

Registro AEE: è il Registro di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 151/2005, al quale devono iscriversi i soggetti tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE, nonché i sistemi collettivi o misti istituiti allo stesso scopo e registrati in apposita sezione del Registro, in conformità alle disposizioni del suddetto art. 14 del D.Lgs. n. 151/2005;

Registro Nazionale Pile ed Accumulatori: è il Registro di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 188/2008, al quale devono iscriversi i soggetti tenuti al finan-

ziamento dei sistemi di gestione degli RPA, nonché i sistemi collettivi istituiti allo stesso scopo e registrati in apposita sezione del Registro;

Centro di Coordinamento Sistemi Collettivi RAEE (CdC RAEE): è il consorzio, finanziato e gestito dai produttori per tramite dei relativi sistemi collettivi, previsto dall'art. 13, comma 8 del D.Lgs. N. 151/2005;

Centro di Coordinamento Pile ed Accumulatori (CdC PA): è il consorzio previsto dall'art. 16 D.L.vo 188/2008 cui partecipano i produttori di pile ed accumulatori individualmente o per tramite dei relativi sistemi collettivi

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede della società è in Brescia, all'indirizzo indicato al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune può essere deciso dall'organo amministrativo e non comporta modifica dello statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo la società può istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31-12-2050, ma potrà essere prorogata od anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 4 – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

La società Consortile non ha scopo di lucro e ha per oggetto:

a) l'esercizio di un sistema collettivo, a favore dei propri soci azionisti e dei Convenzionati, per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di nuclei domestici e di utenti professionali delle categorie specificate nel Regolamento, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 151/2005 e di eventuali successivi dispositivi di legge che sottopongono sottoassiemi, parti consumabili e nuove categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche alla normativa dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

b) l'esercizio di un sistema collettivo, a favore dei propri soci azionisti e dei Convenzionati, per la gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori in conformità alle disposizioni del D.Lvo 188/2008 ed eventuali successivi dispositivi di legge e decreti attuativi.

La società potrà compiere ogni altro atto e concludere tutte le operazioni necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Per il conseguimento dei propri scopi, la società potrà esercitare le seguenti attività, sia con proprie strutture, sia attraverso la stipulazione di accordi con soggetti terzi:

1. assicurare, promuovere, gestire ed ottimizzare le attività e le operazioni di trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE e RPA appartenenti alle Categorie Merceologiche indicate nel Regolamento operativo della società consortile;
2. ottemperare agli obblighi di iscrizione, comunicazione ed informazione alle autorità competenti previsti dalla legislazione vigente;
3. promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso campagne di

comunicazione per il conseguimento dell'oggetto consortile;

4. promuovere l'impiego da parte dei propri consorziati e convenzionati di modalità di progettazione e fabbricazione delle AEE che agevolino lo smontaggio, il recupero, il reimpiego, ed il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti e materiali ivi compresi pile ed accumulatori;

5. promuovere e favorire l'impiego da parte dei Consorziati e Convenzionati di processi e metodi di produzione, tecnologie e materiali con un minore impatto ambientale in fase produttiva e di utilizzo sia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che delle pile e degli accumulatori, nonché minori consumi energetici e superiori livelli di sicurezza;

6. condurre studi e attività di ricerca e analisi finalizzati a ottimizzare, e rendere più efficienti, il ciclo delle attività di trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE e RPA;

7. svolgere attività di informazione e sensibilizzazione di utenti e consumatori delle categorie merceologiche oggetto della società, sull'esistenza e l'utilizzo del sistema di raccolta dei RAEE e RPA;

8. svolgere analisi e studi sui flussi di rifiuti delle categorie merceologiche oggetto della società, sulle quantità raccolte e trattate e sui costi dell'intero ciclo di gestione;

9. svolgere attività di formazione, attraverso corsi, seminari, convegni, su tutti gli aspetti concernenti la gestione dei rifiuti tecnologici;

10. svolgere attività di informazione e di formazione tecnica, giuridica e legislativa sulle tematiche ambientali e della eco-sostenibilità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, loro parti ed accessori, delle

pile ed accumulatori, dei consumabili dell'Information Technology, nonché progettare, curare e realizzare iniziative di studio e di promozione correlate.

Per il raggiungimento delle predette finalità la società:

- a.** mantiene contatti e relazioni con istituzioni ed organismi nazionali, comunitari ed internazionali, a ciò delegato dai Consorziati già fin dal momento della adesione alla società;
- b.** partecipa ai Centri di Coordinamento dei sistemi collettivi;
- c.** stipula accordi, convenzioni e contratti con imprese, enti o istituzioni pubbliche e private per assicurare trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE e RPA appartenenti alle categorie merceologiche specificate nel Regolamento, in zone determinate o sull'intero territorio nazionale, comunitario e internazionale;
- d.** raccoglie, anche mediante soggetti terzi a ciò delegati, i dati e le informazioni necessari per il funzionamento della società e la gestione dei RAEE e RPA;
- e.** organizza e gestisce campagne di comunicazione dirette ad utenti e consumatori in relazione alla propria attività ed al sistema di gestione nazionale dei RAEE e RPA.

La società potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

La società, nello svolgimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi di qualsivoglia collaborazione di professionisti, società, organizzazioni ed enti pubblici e privati.

La società, per il perseguimento dell'oggetto consortile, potrà assumere partecipazioni in società, consorzi, associazioni, organizzazioni, enti la cui attività sia connessa direttamente o indirettamente allo scopo della società.

La società agisce nel pieno rispetto di Leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari, ispirandosi a principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza. La società nello svolgimento delle attività connesse al suo oggetto si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale o comunitario.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

E' onere dell'interessato comunicare alla società, ai fini della trascrizione nei libri sociali, anche il numero di telefax e/o l'indirizzo di posta elettronica e le relative variazioni. Nei confronti di chi non comunica alla società tali dati non sarà possibile l'utilizzazione di dette forme di comunicazione.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro **250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00)** ed è diviso in:

- n. 1.000 (mille) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 250,00 (DUECENTOCINQUANTA/00) ciascuna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari anche cumulativi.

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. Le nuove azioni dello stesso valore nominale indicato nel presente articolo, in caso di aumento di capitale, devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle azioni rispettivamente possedute.

Le azioni non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a terzi.

ARTICOLO 7 - REQUISITI DEI SOCI E DEI CONVENZIONATI

a) Possono associarsi alla società consortile (acquisendo azioni societarie) le imprese che operano nelle fasi industriali, commerciali e di servizi delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, nonché delle Pile ed Accumulatori, delle categorie specificate nel Regolamento, iscritte ai Registri nazionali dei soggetti obbligati alla gestione dei RAEE e RPA con le modalità e le tempistiche previste dai D.Lgs. n.151/2005 e 188/2008, e ogni impresa il cui oggetto sociale sia funzionale agli scopi che la società si prefigge.

b) Possono convenzionarsi con la società consortile (sottoscrivendo apposito contratto di convenzionamento) le imprese che operano nelle fasi industriali, commerciali e di servizi delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, nonché delle Pile ed Accumulatori, delle categorie specificate nel Regolamento, iscritte ai Registri nazionali dei soggetti obbligati alla gestione dei RAEE e RPA con le modalità e le tempistiche previste dai D.Lgs. n.151/2005 e 188/2008.

Il Regolamento disciplina gli ulteriori requisiti richiesti ai soci ed ai convenzionati per l'adesione alla società consortile.

d) il numero degli azionisti e dei Convenzionati è illimitato;

e) il contratto di convenzionamento copre le categorie di RAEE e RPA di cui al Regolamento, per le quali il Convenzionato dichiara di richiedere i servizi della società consortile.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE ESUBERANTE

L'assemblea straordinaria può deliberare, nei casi e nei modi previsti dall'art. 2445 c.c., la riduzione del capitale sociale anche mediante l'assegnazione di attività sociali ai soci, nel rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi «azioni e diritti di opzione».

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica o sociale avente i requisiti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il solo caso di costituzione di pegno.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di

essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci. Se intestate a società fiduciaria, le azioni possono essere inoltre liberamente trasferite da quest'ultima al mandante iniziale.

Negli altri casi spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario, la dichiarazione del cessionario del possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto, le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) i soci interessati all'acquisto devono far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata spedita non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; in mancanza di tale dichiarazione nel termine indicato essi si considerano rinunciatari;

b) in ogni caso la prelazione può essere esercitata esclusivamente per l'intero pacchetto azionario offerto in vendita.

Se il diritto di prelazione è esercitato da un solo socio, questi avrà diritto di acquistare l'intero pacchetto azionario offerto in vendita. Se più azionisti manifestano l'intenzione di acquistare le azioni suddette, queste verranno ripartite tra gli stessi in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione alla società;

c) qualora il corrispettivo richiesto dal socio alienante o comunque offertogli da un terzo apparisse manifestamente superiore al reale ed effettivo valore delle azioni, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di chiedere che la valutazione delle azioni sia devoluta, a proprie spese, ad un arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio presso il cui Registro delle Imprese è iscritta la società, su richiesta della parte più diligente.

In tal caso i soci avranno diritto di acquistare le azioni al prezzo stabilito dall'arbitratore suddetto, salvo che il socio alienante rinunci a cedere le proprie azioni, accollandosi peraltro le spese dell'arbitraggio.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a «invito a proporre». Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte di altri soci, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione

del contratto.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente sarà libero di trasferire la totalità delle azioni (entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci) all'acquirente indicato nella comunicazione, se gradito all'assemblea dei soci.

L'assemblea delibera in ordine al gradimento con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, senza tener conto della partecipazione del socio alienante.

Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito. A tal fine l'assemblea indicherà nella delibera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro trenta giorni dall'assemblea. La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio. Qualora entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della prelazione l'assemblea non si pronunci, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

Se ha luogo in forza di successione "mortis causa", gli eredi devono nominare un rappresentante comune e devono dichiarare di continuare l'attività del defunto possedendo pertanto i requisiti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.

Peraltro i soci superstiti avranno diritto di acquistare le azioni del socio defunto dai suoi successori legittimi o testamentari entro centottanta

giorni dall'apertura della successione al prezzo concordato tra le parti o, in caso di disaccordo, al corrispettivo determinato da un arbitratore nominato come sopra specificato.

ARTICOLO 10 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci, in relazione alle necessità finanziarie della società, potranno effettuare versamenti di denaro nelle casse sociali a titolo di finanziamento anche infruttifero, con diritto alla restituzione, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti al momento dell'apporto.

Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti in proporzione alle quote di partecipazione, né la rinuncia nella stessa proporzione ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti, così come disposto dalle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 11 - STRUMENTI FINANZIARI

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 22 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione, senza potere di voto, mediante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto.

ARTICOLO 12 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere obbligazioni non convertibili con delibera assunta ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto ed obbligazioni convertibili

con delibera assunta ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto.

L'organo amministrativo nel deliberare, con le modalità di cui all'articolo 2436 c.c., l'emissione di un prestito obbligazionario è tenuto a rispettare il limite massimo stabilito dall'articolo 2412 del codice civile.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili, le norme dell'articolo 28 del presente statuto.

ARTICOLO 13 - PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 14 – RECESSO - ESCLUSIONE

RECESSO:

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste da questo articolo del presente statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497- *quater* c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere in caso di introduzione e soppressione di clausole compromissorie.

In nessun altro caso compete il diritto di recesso ai soci.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposi-

zioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

ESCLUSIONE:

La messa in liquidazione, l'apertura di procedura concorsuale, di fallimento, comportano di diritto l'esclusione del socio cui si riferiscono, con decorrenza dal giorno in cui la causa di esclusione si verifica.

Nel caso che precede l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione stabilisce ogni modalità o termine di operatività dell'esclusione.

L'esclusione, su parere del Consiglio di Amministrazione, può essere altresì deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale nei confronti del socio che:

non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e del Regolamento della società consortile, nonché del disciplinare d'uso del marchio ed, in particolare, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;

compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della società.

non abbia provveduto al pagamento entro i termini, delle quote e dei contributi dovuti alla società per la gestione dei propri Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche non possa più partecipare al conseguimento degli scopi della società consortile.

Nel computo delle maggioranze di cui al comma precedente non si tiene conto delle azioni possedute dal socio nei cui confronti è proposta la deli-

bera d'esclusione.

E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.

ARTICOLO 15 - UNICO SOCIO

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 16

SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Regi-

stro delle Imprese di cui all'articolo 2497 - *bis*, comma secondo c.c.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- a. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b. autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'articolo 31 del presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 6 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione di obbligazioni convertibili;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano

all'assemblea, di cui all'articolo 17 e 18 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio dello Stato Italiano.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica in audio-conferenza;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

ARTICOLO 20 - ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE

CONVOCAZIONE

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

ARTICOLO 21 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 22 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i

successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

ARTICOLO 23 -COMPUTO DEI QUORUM

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

ARTICOLO 24 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualo-

ra dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 25

DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DI VOTO

I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

- a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente;
- b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

ARTICOLO 26 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto.

La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere

rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

ARTICOLO 27 - NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente o dal vice presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle

votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e che consentano a tutti i partecipanti di comprendere possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto; per ogni sede collegata dovrà essere redatto apposito foglio presenze sottoscritto da tutti i presenti ed apposito foglio delibere con l'indicazione del voto espresso da ogni partecipante per ciascuno dei punti all'ordine del giorno. Sarà cura del Presidente predisporre tali fogli che potranno essere trasmessi alle sedi collegate a mezzo fax o EMail. Tali fogli devono essere trasmessi dopo essere stati compilati e sottoscritti da tutti i partecipanti alla sede centrale ove si svolge l'assemblea. Il presidente, dopo aver esposto all'assemblea il contenuto di tutti i fogli ricevuti dalle sedi collegate farà riportare nel verbale quanto contenuto negli stessi. Gli originali dei fogli presenze e dei fogli delle deliberazioni dovranno essere spediti alla sede della società a mezzo raccomandata A.R. per essere conservati come allegati al verbale dell'assemblea. Ogni partecipante all'assemblea potrà prenderne visione dei 30 giorni seguenti all'assemblea per verificarne la corrispondenza con quanto contenuto nel verbale. Tutte le sedi devono obbligatoriamente essere collegate almeno in audio-conferenza in modo che tutti i partecipanti possano ascoltare liberamente gli interventi che saranno regolati dal presidente con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un

voto non espresso.

ARTICOLO 28 - ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo

presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

ARTICOLO 29 - ANNULLAMENTO DELLE

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il venticinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ARTICOLO 30 - COMPETENZA E POTERI

DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

- a) cessione dell'unica azienda sociale;
- b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter ultimo comma c.c.147;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune della medesima Provincia;
- g) la riduzione del capitale, qualora questo risulti perduto per oltre un terzo e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

ARTICOLO 31 - DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

ARTICOLO 32 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO

AMMINISTRATIVO La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri.

ARTICOLO 33 - NOMINA E SOSTITUZIONE

DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Ciascun socio può liberamente distribuire i propri voti tra tutti i candidati proposti nel corso dell'Assemblea. Risultano eletti i candidati, nel numero prestabilito, che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Resta peraltro salva la possibilità di procedere alla nomina per unanime acclamazione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo).

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 34 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente ed un vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

ARTICOLO 35 - ORGANI DELEGATI

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componen-

ti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Direttore Generale scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio ed alla Società.

ARTICOLO 36 - DELIBERE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con let-

tera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con la maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio d'Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività ed aggiorna il programma pluriennale.

ARTICOLO 37 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione o al vice presidente in caso di assenza o impedimento del presidente. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

ARTICOLO 38 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 39 - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato

dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del presidente. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

ARTICOLO 40 - IL REVISORE CONTABILE

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione

nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 2409-bis l'assemblea dei soci, ricorrendone i presupposti previsti dalla norma, potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale con le avvertenze contenute nell'articolo stesso.

ARTICOLO 41 – COMPOSIZIONE E NOMINA

DEL COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO

Ove il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno può nominare un

Comitato Tecnico/Scientifico che è costituito da almeno 3 e non più di 7 componenti tra i nominativi proposti dai Soci, composti da enti universitari e di ricerca, docenti universitari, ricercatori e soggetti di riconosciuta competenza.

Il Comitato Scientifico designa tra i suoi componenti il proprio Presidente e un Vice Presidente, con l'incarico di rappresentare la società ovunque sia richiesto il parere tecnico della stessa. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario.

ARTICOLO 42 – DURATA IN CARICA DEL COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per un periodo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione e comunque non oltre il termine del mandato dello Stesso, salvo sopravvenuta revoca da parte del Consiglio di Amministrazione o dimissioni.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Suo Presidente, anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 43 – RETRIBUZIONE DEL COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO

I componenti del Comitato Scientifico possono essere retribuiti con un gettone di presenza per le sedute del Comitato Scientifico e dei Consigli di Amministrazione ai quali sono convocati e per le riunioni relative alle ricerche che sono incaricati di seguire.

L'ammontare complessivo dell'eventuale compenso ai componenti del Comitato Scientifico sarà stabilito annualmente dal Consiglio di Ammini-

strazione.

ARTICOLO 44 – COMPITI DEL COMITATO

TECNICO/SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico collabora alla definizione dei piani di sviluppo delle attività della società ed esamina le proposte portate alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione, concorrendo, in via esclusivamente consultiva ed in nessun caso decisiva, ad impostare, per le principali proposte, la metodologia, la strategia e per la ricerca le linee d'azione ed eventualmente, su incarico del CdA, collaborandovi sia attivamente sia mediante la valutazione e il controllo delle fasi di lavoro, collegialmente o nominando un proprio componente.

Il Comitato Scientifico valuta gli studi principali anche al fine della loro pubblicazione.

In particolare è compito del Comitato Tecnico Scientifico:

1. cooperare con il Consiglio di Amministrazione per l'aggiornamento delle Categorie merceologiche dei RAEE e RPA oggetto dell'attività della società, tutte le volte che ciò si renda necessario per ampliamento/riduzione del campo di azione della società;
2. cooperare con il Consiglio di Amministrazione nella redazione delle procedure atte a verificare e qualificare le attività di filiera (dalla raccolta allo smaltimento finale) della gestione fine vita dei RAEE e RPA oggetto delle attività della società;
3. Sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per approvazione i capitolati ed i requisiti tecnici che gli impianti di trattamento

RAEE e RPA devono possedere per lo scopo prefisso dalla società.-

4. Identificare i requisiti standard per la definizione delle griglie di qualità per le categorie di RAEE e RPA oggetto delle attività della società, nonché i criteri per la realizzazione di qualificati programmi di raccolta, stoccaggio, reimpiego, trattamento e smaltimento delle stesse;
5. fornire tutte le informazioni tecniche relative alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Pile e Batterie, delle categorie di RAEE e RPA oggetto delle attività delle società richieste dalle leggi vigenti e dalle Autorità competenti, nonché agli eventuali aventi diritto, in rapporto all'ambiente, alla produzione ed alle attività di filiera in generale, come sopra specificate;
6. dare supporto all'Organo Amministrativo per le esigenze tecnico-legislative sui RAEE e RPA limitatamente agli aspetti legati alle attività della società, appoggiandosi alla struttura della società ove richiesto dalla natura dell'intervento;
7. controllare la correttezza dell'uso del marchio della società;
8. operare per l'effettuazione di audit sui fornitori a garanzia degli impegni contrattuali degli stessi nei confronti della società e per il rispetto delle disposizioni di legge anche richiamate dal D.Lgs. n. 151/2005 e suoi aggiornamenti.

ARTICOLO 45 - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

La società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci. Eventuali utili di gestione dovranno essere

reimpiegati nelle attività sociali o destinati al rafforzamento della base patrimoniale.

I residui finali di liquidazione verranno ripartiti tra i soci in maniera proporzionale alle quote detenute al momento della liquidazione.

ARTICOLO 46 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 *-quater* c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio,

anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 47 – QUOTA DI ADESIONE

All'atto dell'adesione alla Società Consortile, il Socio è tenuto a versare un importo una tantum determinato con le modalità definite dal Regolamento.

ARTICOLO 48 – CONTRIBUTI PER LA GESTIONE

DEI RAEE E RPA

I titolari del diritto ai servizi di gestione dei RAEE E RPA, versano contributi per la gestione degli stessi per le categorie di loro pertinenza, determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per la proposta, il Consiglio di Amministrazione utilizza criteri e parametri aggiornati annualmente.

ARTICOLO 49 – OBBLIGAZIONI SOCIALI

I Soci rispondono delle obbligazioni della Società solo nei limiti del capitale sottoscritto.

ARTICOLO 50 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-

vero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in lite, più un arbitro che rivestirà la qualifica di Presidente, nominati dal Presidente della Camera di Commercio presso il cui Registro delle Imprese è iscritta la società. Nel caso in cui quest'ultimo non provveda alla nomina entro venti giorni dalla richiesta di una delle parti in lite, la nomina sarà richiesta, a cura della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

A tal fine la parte che intende promuovere il giudizio arbitrale dovrà comunicare alla controparte o alle controparti (con lettera raccomandata A.R.) la propria volontà ed il nominativo dell'arbitro prescelto.

La parte convenuta dovrà a sua volta comunicare nella medesima forma alla parte attrice il nome dell'arbitro da lei designato nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra. In mancanza di tale comunicazione nel termine predetto, la parte attrice potrà chiedere al Presidente del Tribunale anche la nomina dell'arbitro della parte convenuta o delle parti convenute.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale. Il loro giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.-

F.to Giuseppe Ziliani

L.S. F.to Pietro Barziza notaio